REGOLAMENTO (CEE) N. 2721/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che taluni paesi in fase di sviluppo e taluni organismi internazionali hanno reso noto il loro fabbisogno di sostanze proteiche del latte, che la fornitura di queste ultime può essere assicurata sotto forma di latte scremato in polvere prodotto nella Comunità e rispondente a taluni criteri di qualità;

considerando che una tale fornitura deve essere effettuata tenendo conto delle disponibilità della Comunità nel settore del latte scremato in polvere e della necessità di non perturbare le condizioni del mercato;

considerando che le disponibilità consentono la fornitura di 60 000 tonnellate di latte scremato in polvere; che, fra l'altro, esiste una certa mobilità nella ripartizione dei quantitativi disponibili fra le scorte pubbliche e le scorte private, in funzione dell'evoluzione del mercato e a causa dell'organizzazione comune del mercato; che quest'ultima prevede infatti uno scarto stagionale dei prezzi tale da mantenere le scorte private ad un livello relativamente elevato;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato comunitario del latte scremato in polvere e della necessità di effettuare d'urgenza alcune forniture e di assicurare le forniture con regolarità, occorre prevedere che la fornitura di latte scremato in polvere a titolo dell'aiuto alimentare venga effettuata, secondo lo stato delle disponibilità, mediante prelievo sulle scorte detenute dagli organismi d'intervento o mediante l'acquisto di tale prodotto sul mercato della Comunità;

considerando che, per consentire l'utilizzazione effettiva dell'aiuto, è opportuno prevedere il finanziamento di talune spese d'inoltro e di distribuzione della merce;

considerando che la fornitura deve essere effettuata al miglior prezzo; che è opportuno, per conseguire questo scopo, prevedere una procedura di gara; che tuttavia, per operazioni impellenti da realizzarsi dal Comitato internazionale della Croce Rossa, può essere opportuno, per motivi di rapidità, ricorrere alla trattativa privata;

considerando che è opportuno che le modalità d'applicazione per l'attuazione dei provvedimenti previsti in caso d'acquisto di latte scremato in polvere sul mercato vengano fissate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, come lo sono le modalità applicabili in caso di utilizzazione di scorte pubbliche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È messo a disposizione dei paesi e degli organismi internazionali sotto elencati un quantitativo di 60 000 tonnellate di latte scremato in polvere ripartito come segue:

Repubblica del Bangladesh	19 450	tonnellate,
Regno di Giordania	1 000	tonnellate,
Repubblica libanese	250	tonnellate,
Repubblica araba d'Egitto	2 000	tonnellate,
Repubblica del Ruanda	750	tonnellate,
Programma alimentare mondiale (PAM)	29 450	tonnellate,
Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)	6 000	tonnellate,
Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA)	1 100	tonnellate.

Articolo 2

1. Il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1 è acquistato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. Se i quantitativi di latte scremato in polvere delle scorte pubbliche non consentono di effettuare la fornitura di cui all'articolo 1 o non hanno le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, la fornitura è garantita acquistando latte scremato in polvere sul mercato della Comunità. Tale acquisto viene effettuato in modo da non perturbare lo sviluppo normale dei prezzi sul mercato.

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

3. L'acquisto di cui al paragrafo 2 è effettuato in base a procedura di gara.

Articolo 3

1. Ai fini previsti dall'articolo 1:

a) per quanto riguarda l'aiuto alimentare al PAM:

— è versata una somma che copre le spese di fornitura allo stadio fob

— è accordato al PAM un contributo forfettario per le spese d'inoltro e di distribuzione;

b) quanto all'aiuto alla Repubblica del Bangladesh, al Regno di Giordania, alla Repubblica libanese, alla Repubblica araba d'Egitto, alla Repubblica del Ruanda, al CICR e all'UNWRA, è versata una somma che copre le spese di fornitura allo stadio cif;

c) quanto all'aiuto al CICR ed alla Repubblica del Ruanda, oltre alla somma di cui alla lettera b), è versata una somma che copre le spese d'inoltro dallo stadio cif al luogo di destinazione;

d) quanto all'aiuto al CICR, oltre alle somme di cui alle lettere b) e c), è versata una somma a copertura delle spese di distribuzione.

2. Le somme di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e lettere b) e c), vengono fissate secondo la procedura di gara. Tuttavia:

— per azioni impellenti da realizzarsi dal CICR, si può ricorrere alla trattativa privata per determinare, alle condizioni meno onerose, le somme di cui al paragrafo 1, lettere b) e c);

— la somma di cui al paragrafo 1, lettera c), è versata all'organismo o al paese interessato — sotto forma di un contributo forfettario o di un rimborso su presentazione di documenti giustificativi secondo la modalità fissata negli accordi da concludere con essi — se tale organismo o tale paese si assume la responsabilità dell'inoltro.

3. La somma di cui al paragrafo 1, lettera d), è versata al CICR sotto forma di un contributo forfettario o di un rimborso su presentazione di documenti giustificativi secondo la modalità fissata nell'accordo da concludere con tale organismo.

Articolo 4

La decisione di applicare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, nonché le modalità d'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, qualora si applichi l'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 5

1. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

a) le spese risultanti dall'esecuzione del presente regolamento sono imputate a credito del titolo 9 «Aiuto alimentare ed altre spese» del bilancio delle Comunità europee;

b) anticipi destinati alla copertura delle spese risultanti dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3 sono decisi dalla Commissione in base agli stati di previsione delle necessità finanziarie degli Stati membri e previa consultazione del Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

2. La Commissione verifica annualmente i conti degli Stati membri in base agli stati giustificativi che questi ultimi le trasmettono.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1].

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.